

DELIBERA N. 14/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ TELENORBA SPA ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE TELENORBA 7 PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO
37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha accertato in data 9 luglio 2012, relativamente ai programmi trasmessi dal 3 al 9 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell’articolo 37, comma 4, D.Lgs. 177/05 e s.m.i. da parte della società Telenorba Spa esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 4, 6, 7, 8 e 9 dicembre 2011, in quanto la stessa ha mandato in onda n. 1 interruzione pubblicitaria all’interno rispettivamente del notiziario “TG Norba 24” e “TG Norba 24 Sud”, di durata inferiore ai trenta minuti;

VISTO l'atto datato 3 settembre 2012 e notificato in data 6 settembre 2012, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto contenuto nell'articolo 37, comma 4, D.Lgs. 177/05 come modificato, in quanto la stessa ha mandato in onda rispettivamente, in data 4 dicembre 2011 n. 1 interruzione pubblicitaria, dalle ore 19.45.21 alle ore 19.47.36, all'interno del notiziario "TG Norba 24" di durata inferiore ai trenta minuti; in data 6 dicembre 2011 n. 1 interruzione pubblicitaria, dalle ore 14.15.53 alle ore 14.17.37, all'interno del notiziario "TG Norba 24" di durata inferiore ai trenta minuti; in data 7 dicembre 2011 n. 1 interruzione pubblicitaria, dalle ore 08.15.03 alle ore 08.17.27, all'interno del notiziario "TG Norba 24 Sud" di durata inferiore ai trenta minuti; in data 8 dicembre 2011 n. 1 interruzione pubblicitaria, dalle ore 08.15.41 alle ore 08.17.50, all'interno del notiziario "TG Norba 24 Sud" di durata inferiore ai trenta minuti; e in data 9 dicembre 2011, n. 1 interruzione pubblicitaria, dalle ore 19.31.42 alle ore 19.33.04 all'interno del notiziario "TG Norba 24", di durata inferiore ai trenta minuti;

CONSIDERATO che la parte, nelle memorie difensive pervenute in data 27 settembre 2012, ha rappresentato che l'attuale e vigente formulazione dell'articolo 37, comma 4, D.Lgs. 177/05 come modificato dal D.Lgs. 44/10, a differenza di quanto contestato, prevede che *"La trasmissione di notiziari televisivi (...) può essere interrotta da pubblicità televisiva (...) soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti"* e che pertanto è stata eliminata la parte successiva *"Purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti"*, che è invece riportata nell'atto di contestazione; il successivo comma 7 dello stesso articolo 37, così come modificato dal D.Lgs. 44/10 dispone inoltre che *"Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto"*; dal combinato disposto delle norme di cui ai precedenti punti, la società sostiene potersi desumere che, se nella programmazione del palinsesto la durata programmata del notiziario, cioè il tempo di trasmissione compreso tra sigla di apertura e sigla di chiusura, al lordo della pubblicità è di trenta minuti, il notiziario stesso può essere interrotto da pubblicità televisiva soltanto una volta. Pertanto il notiziario di Telenorba 7, trasmesso in data 4 dicembre 2011, ha una durata programmata, nella programmazione del palinsesto, dalla sigla di apertura alla sigla di chiusura, al lordo della pubblicità, pari a trenta minuti, cioè dalle 19.30 alle 20.00, mentre il notiziario di Telenorba 7, in onda in data 6 dicembre 2011, ha una durata programmata, nella programmazione del palinsesto, al lordo della pubblicità, pari a trenta minuti, cioè dalle 14.00 alle 14.30. Trattandosi di programmi andati in onda in diretta, si afferma che essi ogni giorno possono subire flessioni/variazioni di qualche secondo o di qualche minuto, nel senso che ferma restando la durata programmata in palinsesto pari a 30 minuti, come richiesto dalle legge, alcuni giorni durano qualche minuto in più, altri giorni di meno. I notiziari trasmessi in data 7 e 8 dicembre 2011, dal titolo TG Norba 24 SUD, non sono notiziari

consistendo in una rubrica di approfondimento che va in onda subito dopo il notiziario, e quindi non sono soggetti al rispetto della norma contestata. Infine il notiziario trasmesso in data 9 dicembre 2011 non è stato interrotto da pubblicità, ma come risulta dai registri, solo dai promo di rete e quindi l'emittente sostiene nuovamente di non essere incorsa in alcuna violazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ritiene di poter accogliere le giustificazioni della società solo parzialmente, in quanto dal combinato disposto delle norme previste ai commi 4 e 7 dell'articolo 37 del Testo Unico, si desume che, laddove il tempo compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del notiziario al lordo della pubblicità sia inferiore a trenta minuti, non sono ammesse interruzioni pubblicitarie. Eventuali problemi tecnici o variazioni della durata programmata del notiziario, così come prevista dal palinsesto, non escludono la responsabilità della società. Inoltre non ci sono elementi che permettono di identificare il programma TG Norba 24 Sud come una rubrica di approfondimento e di non considerarlo appartenente alla categoria del notiziario, laddove, effettivamente, da una attenta analisi del notiziario mandato in onda in data 9 dicembre 2011 dalle ore 19.20.29 alle ore 19.45.03, si rileva che l'interruzione avvenuta dalle ore 19.31.42 alle ore 19.33.04, è costituita solo da promo di rete. Non trattandosi pertanto di una interruzione pubblicitaria, non si ritiene configurabile in quest'ultimo caso la violazione dell'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 177/05 e s.m.i.;

RILEVATO che il suddetto Comitato ha proposto a questa Autorità, in data 26 novembre 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1.033,00, per l'interruzione pubblicitaria all'interno dei notiziari trasmessi dall'emittente in data 4, 6 7 e 8 dicembre 2011;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Puglia con riferimento ai giorni di diffusione, ossia in data 4, 6, 7 e 8 dicembre 2011, in quanto il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva di specie, risulta contravvenire all'obbligo di rispettare il limite orario dei 30 minuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telenorba 7 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 4, 6, 7 e 8 dicembre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37 comma 4 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 come modificato;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente in una sola interruzione pubblicitaria nell'ambito del notiziario di durata programmata inferiore a trenta minuti, nel corso di n. 4 giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00), corrispondente a una volta il minimo edittale pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 4 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in quanto il comportamento posto in essere dall'emittente televisiva di specie, risulta contravvenire all'obbligo di rispettare il limite orario dei 30 minuti;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Telenorba Spa esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7 con sede in Conversano (BA), alla via Pantaleo, n. 20/A di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 14/13/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 14/13/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci